



## IN QUESTO NUMERO

- Adeguamento indennità amministratori in relazione all'incremento demografico intervenuto - Corte dei Conti Sezione Autonomie.
- Gli incarichi ex art. 110, comma 1 del TUEL, sono sottratti dai vincoli assunzionali previsti dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 Corte dei Conti Liguria, deliberazione n. 53/2014.
- ARAN: ultimi orientamenti applicativi in materia di: Retribuzione giornaliera del personale dirigente, assenza per malattia e ferie, trattamento economico accessorio e risorse.
- Ministero dell'Interno: Trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero.
- Funzione Pubblica: Monitoraggio delle graduatorie. In linea i dati della prima rilevazione.
- Autorità Anticorruzione: Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture

Adeguamento indennità amministratori in relazione all'incremento demografico intervenuto - Corte dei Conti Sezione Autonomie.

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, si è pronunciata con la deliberazione n. 24/2014 in ordine alle modalità di calcolo dell'indennità mensile spettante al Sindaco ed ai componenti della Giunta comunale ed, in particolare, sulla possibilità, alla luce della vigente normativa, che gli enti interessati da variazioni demografiche possano procedere, in applicazione del sistema tabellare di cui al D.M. 119/2000, alla rideterminazione degli emolumenti ovvero se a ciò ostino il disposto di cui all'art. 1 comma 54 Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed i principi formulati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 31 d.l. 78/2009, dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo con deliberazione n.1/CONTR/2012.

La Corte conclude che "la previsione di cui all'art. 1 comma 54 della legge 26 dicembre 2005, n. 266 non incide sul meccanismo tabellare per scaglioni previsto dal D.M. 119/2000, ancora vigente, talché, nel caso in cui l'Ente transiti in diversa classe demografica, l'indennità su cui operare la riduzione del 10% dovrà essere determinata in conformità".

Correlativamente, laddove l'Ente transiti in una classe demografica inferiore, senza indugio, dovranno

essere adottati gli opportuni provvedimenti per una rideterminazione, in riduzione, della indennità.

Il testo della deliberazione n. 24/2014 è reperibile su:

<https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3797-07/10/2014-SEZAUT>

Gli incarichi ex art. 110, comma 1 del TUEL, sono sottratti dai vincoli assunzionali previsti dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 .  
Corte dei Conti Liguria , deliberazione n. 53 /2014 .

Con il parere in oggetto la corte dei Conti si esprime in materia di spesa di personale e precisamente in tema di limiti assunzionali nel caso di spesa sostenuta a seguito di stipula di un contratto ex art.110, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e più precisamente sulla questione se detta spesa debba rientrare nel limite del 60% delle cessazioni dell'anno precedente ( limite previsto per le assunzioni: a tempo indeterminato), nonché nel limite delle assunzioni a tempo determinato (50% della spesa sostenuta nel 2009), anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 11 del D.L. 90/2014.

Secondo la corte "il conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del TUEL, è norma assunzionale

speciale e parzialmente derogatoria rispetto al regime vigente.

Da ciò consegue che gli incarichi conferibili con contratto a tempo determinato in applicazione delle percentuali individuate dal ... comma 6-quater dell'art. 19 del D. Lgs. 165/2001 riguardano solo ed esclusivamente le funzioni dirigenziali e che a detti incarichi non si applica la disciplina assunzionale vincolistica prevista dall'art. 9, comma 28 del DL 78/2010".

Ed ancora: "dette speciali disposizioni assunzionali sottraggono gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili dagli enti locali ex art.110, comma 1 del TUEL, ai vincoli assunzionali previsti dall'art. 9, comma 28 del DL 78/2010".

Secondo la corte inoltre, se il legislatore avesse ritenuto applicabile agli incarichi dirigenziali il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 9 d.l. n. 78/2010) non avrebbe delineato un ulteriore limite essendo già sufficientemente stringente quello esistente.

Inoltre il legislatore, se avesse voluto veramente cumulare i limiti, avrebbe potuto utilizzare una clausola di salvaguardia della disposizione già vigente.

Pertanto se da una parte gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili dagli enti locali ex art. 110, comma 1 del TUEL, sono sottratti dai ai vincoli assunzionali previsti dall'articolo 9,

comma 28, del d.l. 78/2010", dette assunzioni sono comunque soggette ai seguenti vincoli di spesa:

- rispetto del patto di stabilità;
- riduzione o contenimento della spesa del personale;
- contenimento nella percentuale normativamente prevista del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente".

Il testo della delibera n. 53 è reperibile su:

<https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3795-07/10/2014-SRCLIG>

**ARAN : ultimi orientamenti applicativi in materia di: Retribuzione giornaliera del personale dirigente, assenza per malattia e ferie, trattamento economico accessorio e risorse.**

L'Aran rende disponibile sul sito dell'Agenzia, gli ultimi orientamenti applicativi in materia di retribuzione giornaliera del personale dirigente, assenza per malattia e ferie, trattamento economico accessorio e risorse.

In materia di retribuzione giornaliera del personale dirigente, ad avviso dell'Aran la retribuzione deve essere calcolata, secondo un principio generale, dividendo convenzionalmente la retribuzione mensile per 30 in quanto nella vigente disciplina contrattuale di tale particolare categoria di personale (Area II) manca

una regola analoga a quella stabilita per il personale non dirigente dall'art. 52, comma 4, del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall'art. 10 del CCNL del 9.5.2006, secondo la quale in tutti i casi in cui occorre retribuire una prestazione lavorativa o effettuare un recupero, in relazione ad un periodo non lavorato, la cui durata risulti inferiore al mese, per la determinazione del valore economico della retribuzione giornaliera trova applicazione la regola del "divisore 26", ivi indicato.

In materia di assenze per malattia l'Aran sostiene che nessuna disposizione, legale o contrattuale, vieta in assoluto la fruizione delle ferie da parte del dipendente, dopo la fruizione di un periodo di assenza per malattia dello stesso.

Tuttavia, si deve ricordare che, in base all'art. 2109 del codice civile e all'art. 18 del CCNL del 6.7.1995, la fruizione delle ferie deve essere sempre preventivamente autorizzata dal competente dirigente, che deve valutare la compatibilità delle stesse con le prioritarie esigenze di servizio.

In materia di salario accessorio invece l'Aran interviene a definire gli istituti che devono essere necessariamente finanziati con le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 e precisamente:

a) la progressione economica orizzontale, di cui all'art. 5 del CCNL del 31.3.1999;

b) la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative negli enti con dirigenza nonché negli enti privi di dirigenza diversi dai comuni e dalle unioni di comuni, per i quali trova applicazione la disciplina dell'art. 11 del CCNL del 31.3.1999;

c) la quota dell'indennità professionale del personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000 ed all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001;

d) la quota dell'indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b e c, del CCNL del 22.1.2004.

<http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/settembre-2014/256-attualita/1128-attualita3>

**Ministero dell'Interno: Trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero.**

Il Ministro dell'Interno ha inviato ai prefetti una direttiva, in data 7 ottobre 2014, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero.

La nota fornisce indicazioni sulla materia ricordando che la disciplina dell'eventuale equiparazione dei matrimoni omosessuali a quelli celebrati tra persone di sesso diverso e la conseguente trascrizione di tali unioni nei registri dello stato civile

rientrano nella competenza esclusiva del legislatore nazionale.

Secondo il Ministero, al di là della validità formale della celebrazione secondo la legge straniera, l'ufficiale di stato civile ha il dovere di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari affinché la celebrazione possa produrre effetti giuridicamente rilevanti.

Non vi è dubbio che, secondo il Ministero, ai sensi del codice civile vigente, la diversità di sesso dei nubendi rappresenti un requisito necessario affinché il matrimonio produca effetti giuridici nell'ordinamento interno, come è chiaramente affermato dall'art. 107 c.c., in base al quale l'ufficiale dello stato civile "riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio".

Come è stato affermato dalla Corte di Cassazione l'intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende non più dalla loro inesistenza e neppure dalla invalidità, ma dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano.

La circolare conclude invitando i Prefetti, ove risultino adottate "direttive" sindacali in materia di trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello

stesso sesso celebrati all'estero - e nel caso sia stata data loro esecuzione - a rivolgere ai Sindaci formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione, ove effettuate, delle conseguenti trascrizioni, contestualmente avvertendo che, in caso di inerzia, si procederà al successivo annullamento d'ufficio degli atti illegittimamente adottati.

Il testo della circolare è reperibile su: [http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28\\_2014/2014\\_10\\_07\\_Circolare\\_dait.pdf](http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_10_07_Circolare_dait.pdf)

**Funzione Pubblica: Monitoraggio delle graduatorie. In linea i dati della prima rilevazione.**

Il dipartimento della Funzione pubblica rende noto che sono in linea i primi dati del monitoraggio telematico dei vincitori e degli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato.

I dati sono accessibili sul sistema di rilevazione "Monitoraggio delle graduatorie", raggiungibile al link <http://concorsiripam.formez.it>, accedendo dal menù alla sezione "Reportistica", sul quale circa 1500 amministrazioni, adempiendo agli obblighi di legge, hanno finora inserito i loro dati.

La rilevazione è stata avviata dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base delle previsioni dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

A breve, la rilevazione sarà riaperta al fine di rendere il monitoraggio permanente e saranno fornite le istruzioni alle amministrazioni che non si erano ancora accreditate per poter procedere alla registrazione nel sito del sistema.

**Autorità Anticorruzione : Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture**

L'articolo 64, comma 4-bis, del Codice stabilisce che bandi di gara sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità.

Al fine di adempiere al disposto normativo, l'Autorità ha elaborato un modello per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria nei settori ordinari.

Tale bando-tipo riguarda tutti gli appalti di servizi e forniture ad eccezione dei servizi di pulizia per i quali occorre fare riferimento al bando-tipo n.1/2014.

Lo scopo del bando-tipo è quello di

regolare gli aspetti comuni alle molteplici e diversificate tipologie di appalto presenti nel settore, così da omogenizzare i comportamenti delle stazioni appaltanti e semplificare l'attività di predisposizione della documentazione di gara, con benefici attesi in termini di maggiore partecipazione alle gare e riduzione del contenzioso.

Il bando-tipo potrà costituire il punto di riferimento per elaborare, anche sulla base delle osservazioni provenienti dagli operatori del mercato, modelli per ulteriori procedure o sistemi di affidamento, ovvero modelli specifici di settore su materie o ambiti che l'Autorità riterrà particolarmente rilevanti o critici.

Il modello assume la forma di uno schema disciplinare di gara nel quale, oltre a ad essere riprodotte le cause tassative di esclusione già indicate nella determinazione n. 4/2012, sono contenute le ulteriori puntuali indicazioni sulla gestione della procedura gara.

In particolare, il modello prevede l'aggiudicazione dei contratti secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed evidenzia gli aspetti fondamentali delle procedure di affidamento, quali la necessità di effettuare un'attenta progettazione e programmazione dei servizi/forniture e di utilizzare strumenti volti a promuovere la concorrenza in gara e a favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese.

L'Autorità prima di procedere all'approvazione dei bandi tipo ha avviato una consultazione on line (con possibilità di invio di osservazioni entro il 20 novembre 2014) .

Tutta la documentazione è reperibile su:

<http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/BandoTipoServForn10.2014.pdf/>